

Direttiva 2004/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140

OBIETTIVO

- La direttiva n. 48 del 2004 si pone come obiettivo quello di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita, che rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali degli Stati, delineando, a tal fine, un sistema sanzionatorio pensato come deterrente per arginare il fenomeno in costante crescita della contraffazione e della pirateria.

La Direttiva comunitaria è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140

Art. 5 della direttiva comunitaria Presunzione del diritto d'autore e dei titolari dei diritti connessi

- L'articolo 1 del citato decreto legislativo – dando attuazione all'art. 5 della direttiva - introduce nella legge n. 633/1941 l'art. 99 bis: “E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.”

Art. 11 della direttiva

Emissione delle ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi

- L'art. 2 del D.lgs.n.140/06 recependo l'art. 11 della direttiva sostituisce l'art. 156 della legge 633 /1941 introducendo la possibilità per il giudice di stabilire una sanzione per la reiterazione della condotta o per il ritardo nell'esecuzione.

Art. 8 della direttiva

- L'art. 3 del D.lgs. n.140/2006 traspone l'art. 8 della direttiva, introducendo l'art. 156 bis nella l.633/1941 che prevede la possibilità di chiedere oltre ad informazioni anche l'esibizione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale per le violazioni commesse su scala commerciale.

Art. 8 della direttiva

Diritto all'informazione

- L'art. 4 del D.lgs. n.140/2006 dà attuazione all'art. 8 della direttiva ed introduce all'interno della legge 633/1941 l'art.156-ter.

Tale articolo disciplina il c.d. *diritto all'informazione* che si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso del giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che non ineriscono direttamente all'oggetto della causa, ma riguardano notizie sull'origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci.

Art. 8 della direttiva (art. 4 del D.lgs.n.140/2006)

Obiettivo e soggetti

- Obiettivo di questa disposizione è quello di far acquisire al titolare dei diritti informazioni sull'effettiva portata del fenomeno contraffattivo, in modo tale da consentirgli di estendere l'azione già intrapresa ad altri soggetti, oppure di intentarne una nuova, ovvero chiedere tutela in sede penale.
- La norma individua i soggetti a cui possono essere richieste le informazioni ed il tipo delle informazioni stesse.

Art. 13 della direttiva

Criteri per la determinazione del danno

- L'art. 5 del D.lgs.n.140/2006 dà attuazione all'art. 13 della direttiva e modifica l'art. 158 della legge 633/1941.

Con tale modifica si disciplinano i criteri per la determinazione del danno, che sono ripresi da quelli stabiliti dal codice civile. Si riconosce inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale

Art. 10 della direttiva

Ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta

- L'art. 6 del D.lgs. n.140/2006 traspone l'art. 10 della direttiva e modifica l'art. 159 della legge 633 /1941, attribuendo al giudice la possibilità di ordinare il ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta, con possibilità di un successivo reinserimento nel circuito commerciale una volta eliminati gli elementi costituenti violazione del diritto.

Art. 7 della direttiva

Procedimenti di accertamento preventivo

- Con l'art. 7 del D.lgs. n.140/2006 si dà attuazione all'art. 7 della direttiva, introducendo limitate modifiche all'articolo 161 della legge sul diritto d'autore, soprattutto per specificare che i procedimenti di accertamento preventivo possono riguardare anche la salvaguardia delle prove essendo per il resto l'art. 161 già conforme alla direttiva.

Art. 9 della direttiva

Misure provvisorie e cautelari

- L'art. 8 del D.lgs. n.140/2006 recepisce l'art. 9 della direttiva modificando l'art 162 bis della legge n.633/41. In tale articolo sono stati specificati i termini entro cui chi ha ottenuto il provvedimento cautelare deve iniziare il giudizio di merito. Il quarto comma dell'art. 162 bis prevede il consolidamento dei provvedimenti d'urgenza ex art 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelati anticipatori degli effetti della sentenza di merito, qualora il giudizio di merito non venga iniziato da una delle due parti in contenzioso.

Art. 9, comma 2, della direttiva Misure provvisorie e cautelari

- L'art. 9 del D.lgs. n.140/2006 attua l'art. 9, comma 2, della direttiva, introducendo l'art. 162-ter, che prevede la possibilità di un sequestro conservativo dei beni del contraffattore con la possibilità anche di ottenere il blocco dei suoi conti bancari ed i altri beni. A tal fine, l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie e commerciali del contraffattore.

Art. 9 paragrafo 1, lettera a) della direttiva Misure provvisorie e cautelari

- L'art. 10 del D.lgs. n.140/2006 recepisce l'art. 9 paragrafo 1, lettera a) della direttiva, modificando il primo comma dell'articolo 163 della legge 633/1941 tramite l'introduzione della disposizione che consente l'inibitoria anche delle attività costituenti servizi prestati da intermediari se in violazione del diritto d'autore.

Art. 11 D. Lgs. n.140/2006

- L'art. 11 del D. Lgs. n.140/2006 nel modificare l'art. 164 della legge n. 633 del 1941, attribuisce alla sola SIAE, quale ente di diritto pubblico che svolge per conto dei titolari – che ad essa aderiscono – l'attività di intermediazione con gli utilizzatori delle opere, la possibilità di promuovere le azioni previste nel Titolo I, Capo III, Sezione I della l. n.633/41 in base alle regole fissate nello stesso art.164.

Art. 12 D. Lgs.n.140/2006

- L'articolo 12 del D.lgs.n.140/2006, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva, riformula l'art. 167 della legge n.633/41, prevedendo che possano agire in giudizio, oltre ai soggetti che si trovano nel legittimo possesso dei diritti d'autore e dei diritti connessi, anche coloro i quali agiscono in rappresentanza di questi ultimi.

Art. 13 D. Lgs.n.140/2006

- L'articolo 13 del D.lgs. n.140/2006 introduce l'articolo 171-octies –bis che sanziona penalmente chi senza giustificato motivo si rifiuti di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'art.156-ter ovvero fornisca allo stesso false informazioni.